

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 371 - 2018

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: CAPOBIANCO ROBERTO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FODDANU GIOVANNI MARIA

DETERMINAZIONE N. 348

IN DATA 05-04-2018

Oggetto: Installazione I.P.P.C. Azienda Fratelli Chiavassa, di Flavio e Cristiano, Società Agricola Semplice e La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola – Riesame dell'A.I.A. ai sensi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'Attività IPPC: 6.6 di allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) - Cascina Pista Nuova, n. 14 in Comune di Salussola (BI).

La Società F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Biella con la Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21/09/2007, per il proprio allevamento intensivo di suini ubicato in cascina Pista Nuova n. 14 nel Comune di Salussola. Tale provvedimento era stato emanato con una durata iniziale di 5 anni, successivamente estesa a 10 anni con le modifiche apportate al D. Lgs 152/2006 dal comma 24 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (Cfr. Art. 29-octies comma 6).

La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola, per il proprio stabilimento ubicato in Cascina Pista Nuova, 14, nel Comune di Salussola, è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 842 del 08/08/2017 confluita nel Provvedimento Finale del SUAP del Comune di Salussola n. 4028 del 15/09/2017.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 3472 del 13/02/2017, ha richiesto alla Società F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice di presentare la documentazione tecnica necessaria per poter procedere al riesame della propria Autorizzazione Integrata Ambientale, così come previsto dal comma 3 lett. b dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06. Con la medesima comunicazione, si comunicava l'avvio del relativo procedimento amministrativo provvedendo ad assegnare al Gestore un termine pari a 180 giorni per la presentazione degli elaborati progettuali, necessari allo svolgimento di tale istruttoria.

La Società F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice, in data 11/08/2017, con nota ns. protocollo n. 18231, fece pervenire alla Provincia di Biella la documentazione progettuale richiesta.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 21445 del 28/9/2017, ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90, fissandone per il giorno 10 ottobre 2017 la prima seduta, allo scopo di valutare il progetto presentato ed ha individuato, quale Responsabile

del procedimento amministrativo, il Dott. Graziano Stevanin, funzionario del Servizio Rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale, Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche.

Questa Amministrazione, ha provveduto inoltre alla pubblicazione sul proprio sito web, per giorni trenta, dell'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici ove sarebbe stato possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 29 – quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Durante la fase di pubblicazione dell'avviso predetto, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, convocato in prima seduta il giorno 28/09/2017 per procedere all'analisi della documentazione presentata, ha riscontrato che la Società F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice non aveva fornito, tra l'altro, alcuna informazione in merito ad alcune fasi del processo produttivo funzionalmente connesse alla propria attività di allevamento intensivo di suini, in quanto gestite da altra società, in particolare non erano state fornite indicazioni circa:

- le modalità di gestione, trasformazione, stoccaggio e spandimento dei reflui zootecnici
- l'attività di essiccazione dei cereali connesse con all'allevamento.

L'art. 5 del D.Lgs. 152/06 alla lettera i^{quater}) prevede che debba intendersi quale installazione produttiva soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento anche quando condotta da diverso gestore. Da quanto indicato dalla norma, deriva pertanto la necessità che, attività funzionalmente connesse ad una installazione soggetta ad AIA, anche in capo a diverso gestore, garantiscano per ciascuna di tali parti, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dell'intera installazione.

Il Comitato Tecnico Provinciale ha ritenuto che l'attività di stoccaggio, trattamento e spandimento dei reflui zootecnici, come quella di essiccazioni cereali, presenti nell'installazione in oggetto dovessero essere considerate come funzionalmente connesse all'attività di allevamento intensivo di suini, pertanto risultava necessario che il Gestore di tali fasi produttive, la Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola, integrasse la documentazione prodotta dalla Società F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice, con tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto delle disposizioni comunitarie riguardanti l'applicazione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento degli impatti ambientali.

Il Comitato Tecnico Provinciale ha ritenuto pertanto necessario richiedere che la documentazione presentata per il riesame dell'AIA dalla Società F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice dovesse essere integrata con le relazioni tecniche e con le schede IPPC riferite a tutte le attività funzionalmente connesse con l'attività di allevamento intensivo di suini, individuando per ogni attività il soggetto responsabile; tali valutazioni avrebbero dovuto fare puntuale riferimento alle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di recente emanazione (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 21.2.2017), valutando l'applicazione delle stesse, fase per fase. Il Comitato Tecnico Provinciale ha comunque provveduto ad esaminare la documentazione presentata, benché ritenuta parziale, riscontrando la necessità di acquisire alcuni chiarimenti in merito.

Durante la prima seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi come previsto, il giorno 10/10/2017, il Proponente è stato informato di quanto osservato dal Comitato Tecnico Provinciale in merito alla necessità di coinvolgere nell'istruttoria in corso anche la Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola e circa la documentazione integrativa che doveva essere presentata.

Questa Amministrazione con la nota prot. n. 22887 del 16/10/2017 ha provveduto:

- a formalizzare la richiesta di chiarimenti emersi durante la prima seduta della Conferenza dei Servizi alla Società F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice, provvedendo al contempo,

- a trasmettere alla Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola, al fine di garantirle una conoscenza piena dell'istruttoria posta in essere da questa Amministrazione, copia delle citate comunicazioni di avvio del procedimento di riesame e di indizione della Conferenza dei Servizi;
- a richiedere alla Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola la presentazione della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle disposizioni comunitarie riguardanti l'applicazione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento degli impatti ambientali dei propri impianti funzionalmente connessi con l'attività di allevamento intensivo di suini.

Le due Società coinvolte nell'istruttoria in oggetto, con nota ns. prot. 763 del 12/01/2018, hanno presentato congiuntamente le integrazioni richieste.

La Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola, con nota pervenuta il 21/02/2018, ns. prot. n. 4684 del 22/02/2018, ha presentato ulteriore documentazione integrativa in riferimento ai propri impianti di essiccazione dei cereali.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 4342 del 19/02/2018, ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno 20/03/2018.

Preso atto dei lavori condotti con lo strumento del Comitato Tecnico per l'istruttoria in oggetto, come risulta dai verbali delle sedute del 28/09/2017 e del 01/03/2018.

Preso atto dei verbali della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 10/10/2017 e 20/03/2018, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 2017/302 del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

In considerazione di quanto indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 152/06 alla lettera i_{quater}) si ritiene necessario che per le attività svolte dalla Società F.lli Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice e dalla Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola presso l'installazione IPPC ubicata in cascina Pista Nuova n. 14 nel Comune di Salussola, si debba adottare una Autorizzazione Integrata Ambientale unica al fine di garantire l'applicazione dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per i complessi IPPC ad entrambe le società,

l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dell'intera installazione.

Dato atto che con il procedimento oggetto del presente atto è stato altresì valutato il Piano di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne tenuto conto della nuova configurazione impiantistica.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 20/03/2018, conclusiva del procedimento istruttorio, ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

Prescrizioni assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell'ARPA e dell'ASL BI:

Prescrizioni per l'attività svolta dalla F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice:

- 1 Il Proponente deve dare attuazione a tutte le misure necessarie alla prevenzione del rischio di formazione di atmosfere esplosive prevedibili in relazione alla presenza di polveri di cereali nell'area e negli impianti del "Mangimificio aziendale".
- 2 Il proponente, entro sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'A.I.A. dovrà inviare alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, le Schede di Sicurezza aggiornate e conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH dei seguenti prodotti: KERACID, (per il quale è stata fornita una SDS in lingua francese obsoleta (2006) e non conforme), VIRKON S, ORIASEC, HALAMID.
- 3 L'Azienda dovrà tenere a disposizione degli organi preposti al controllo copia aggiornata delle schede di sicurezza dei fitosanitari e dei prodotti disinfettanti, sanitizzanti e detergenti utilizzati nel proprio stabilimento.
- 4 L'Azienda dovrà prevedere all'interno del piano di monitoraggio e controllo, l'effettuazione di un bilancio di massa dell'azoto e del fosforo, in conformità a quanto stabilito nel punto 4.9.1 delle BREF da ripetersi ogni 4 anni a partire da quello successivo al rilascio dell'atto di riesame dell'AIA; l'elaborazione condotta dovrà essere inclusa nella relazione annuale prescritta al punto successivo.
- 5 Il proponente, entro il mese di aprile di ogni anno, dovrà inviare alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti nell'anno precedente, inclusi nel Piano di monitoraggio o prescritti.
- 6 Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto, provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata alla Provincia di Biella, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- 7 Si ritiene congruo il piano di rimozione delle coperture in cemento amianto prospettato dal Proponente; si richiede al termine delle operazioni di ciascun Blocco (A e B) di notificare all'ASL BI – l'avvenuta rimozione e l'adeguato smaltimento del materiale.
- 8 Si prescrive al Proponente di predisporre un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - un protocollo contenente tutte le azioni che verranno poste in essere per ridurre o, ove possibile, eliminare la formazione di odori molesti con un crono-programma di esecuzione delle stesse;
 - un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati o segnalati da parte di terzi;

- un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso, per esempio, a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
- un riesame degli eventi odorigeni (nell'ipotesi di eventi conclamati) e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. (Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26).

Il Proponente dovrà poi avere cura di trasmettere tale studio, entro sei mesi dall'emanazione dell'atto di riesame dell'AIA, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento dell'ARPA e all'ASL territorialmente competenti, entro il termine previsto, affinché venga esaminato.

- 9 L'Azienda dovrà predisporre un registro, da tenere a disposizione degli Organi di Controllo, sul quale annotare le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sugli impianti di abbattimento (molino aziendale utilizzato per la preparazione dei pasti dell'allevamento), con indicazione di: data e ora del controllo, interventi effettuati, eventuali azioni correttive.
- 10 La Società F.lli Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice dovrà sempre garantire al proprio personale la disponibilità di locali adeguati ad uso spogliatoio e l'accesso a servizi igienici dotati di docce.

Prescrizioni per l'attività svolta dalla La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola:

- 1 L'Azienda dovrà rispettare le seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento in oggetto (prescrizioni riferite sia agli impianti esistenti che a quelli di futura realizzazione):
- Tutte le fasi di movimentazione, stoccaggio e confezionamento sia dei cereali che dei semi in lavorazione, dei materiali derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.
 - Le fasi di pulitura devono essere svolte in apparecchiature chiuse, e gli effluenti provenienti da tali fasi, devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o con filtri a tessuto.
 - L'essiccatoio deve garantire la presenza di un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L'interruzione dell'emissione dovrà essere garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale interessata dal moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e di ritardo necessari ad evitare elevati valori istantanei di polverosità delle emissioni.
 - Gli impianti ed i sistemi per il contenimento delle polveri devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali inferiore a 20 mg/m³ a 0° C e 0,101 MPa riferito al gas secco. Deve essere conservata in azienda a disposizione degli organismi preposti al controllo, la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto e ai criteri di dimensionamento dei sistemi di abbattimento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione.
 - Considerato che gli impianti per l'essiccazione di cereali e semi, hanno un utilizzo di tipo stagionale, all'inizio di ogni campagna di essiccazione deve essere effettuata la manutenzione di tutti gli impianti e dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni.
 - Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 2 L'Azienda dovrà predisporre un registro, da tenere a disposizione degli Organi di Controllo, sul quale annotare le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sugli impianti di abbattimento, con indicazione di: data e ora del controllo, interventi effettuati, eventuali azioni correttive.
- 3 Per l'impianto di essiccazione di futura installazione l'Azienda (la Nuova Energia Società Cooperativa Agricola aveva già conseguita apposita Autorizzazione Unica Ambientale per tale impianto):
- Dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco e all'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, modificati o trasferiti). La comunicazione di cui sopra deve

essere accompagnata dalla documentazione di cui al paragrafo 2.B della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 40 del 23/10/2007 "D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi". Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 10 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio;

- è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006, nonché ulteriori rilevamenti periodici;
- dovrà eseguire una campagna di monitoraggio acustico, da svolgersi entro 90 giorni dall'attivazione degli impianti, finalizzata alla verifica della conformità delle emissioni sonore complessive dello stabilimento con i limiti di legge. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed al Comune di Salussola.

4 I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

5 l'Azienda che provvede all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici derivanti dall'istallazione IPPC, dovrà attenersi a quanto disposto dalla BAT 22 tabella 1.3 circa l'intervallo di tempo che intercorre tra lo spandimento e l'incorporazione nel suolo degli effluenti di allevamento.

6 L'Azienda, in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non trattati nel digestore anaerobico dovrà rispettare quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 10/R - 2007 e ss. mm. e ii..

7 L'Azienda, per gli effluenti derivanti dall'impianto di digestione anaerobica e destinati all'utilizzo agronomico, dovrà rispettare quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 10/R - 2007 e ss. mm. e ii. oltre che seguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 2/R del 2 marzo 2016.

8 Si prescrive al Proponente di predisporre un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:

- un protocollo contenente tutte le azioni che verranno poste in essere per ridurre o, ove possibile, eliminare la formazione di odori molesti con un crono-programma di esecuzione delle stesse;
- un protocollo per il monitoraggio degli odori;
- un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati o segnalati da parte di terzi;
- un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
- un riesame degli eventi odorigeni (nell'ipotesi di eventi conclamati) e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. (Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26).

Il Proponente dovrà poi avere cura di trasmettere tale studio, entro sei mesi dall'emanazione dell'atto di riesame dell'AIA, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento dell'ARPA e all'ASL territorialmente competenti entro il termine previsto affinché venga esaminato.

9. La Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola, dovrà sempre garantire al proprio personale la disponibilità di locali adeguati ad uso spogliatoio e l'accesso a servizi igienici dotati di docce.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

A seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, il sottoscritto Responsabile del Procedimento condotto dalla Provincia di Biella, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare il provvedimento a conclusione dell'iter condotto per il riesame dell'A.I.A., ai sensi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in capo alla Azienda Fratelli Chiavassa, di Flavio e Cristiano, Società Agricola Semplice e alla Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola per l'Attività IPPC: 6.6 di allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione svolta presso Cascina Pista Nuova, n. 14 in Comune di Salussola (BI) e ne propone l'adozione al Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Graziano Stevanin

II DIRIGENTE

Vista e fatta propria la proposta che precede

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- I Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90, nelle sedute del 10/10/2017 e 20/03/2018, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione I.P.P.C. Azienda Fratelli Chiavassa, di Flavio e Cristiano, Società Agricola Semplice e la Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola con sede legale ed operativa in cascina Pista Nuova, n. 14 nel Comune di Salussola (BI).
- II Che l'approvazione di cui al punto 1 del presente atto, in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- III Di fare salve le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti autorizzativi non in contrasto con il presente atto che vengono riportate per maggiore chiarezza negli allegati alla presente autorizzazione.
- IV Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Azienda Fratelli Chiavassa, di Flavio e Cristiano, Società Agricola Semplice per l'esercizio dell'installazione I.P.P.C. di allevamento intensivo di suini con sede legale ed operativa in cascina Pista Nuova, n. 14 nel Comune di Salussola (BI). Alle seguenti condizioni:
 1. l'autorizzazione ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale è quella delle emissioni in atmosfera dello stabilimento;
 2. le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 3. i controlli che svolgerà il Dipartimento dell'ARPA di Biella presso l'installazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 9/5/2016 "*Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter*".

4. l'allegato A contenente i dati identificativi dell'installazione IPPC della Azienda Fratelli Chiavassa, di Flavio e Cristiano, Società Agricola Semplice, è parte integrante e sostanziale del presente Atto.
 5. gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A_{bis}, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.
- V Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola per l'esercizio delle attività funzionalmente connesse con l'installazione I.P.P.C. di allevamento intensivo di suini con sede legale ed operativa in cascina Pista Nuova, n. 14 nel Comune di Salussola (BI). Alle seguenti condizioni:
1. le autorizzazioni ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono le seguenti:
 - utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - emissioni in atmosfera dello stabilimento;
 2. le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 3. i controlli che svolgerà il Dipartimento dell'ARPA di Biella presso l'installazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 9/5/2016 "*Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter*";
 4. l'allegato B contenente i dati identificativi dell'installazione IPPC della Società Agricola Semplice e la Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola, è parte integrante e sostanziale del presente Atto;
 5. gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B_{bis}, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.
- VI Di dare atto che, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 13-3-2013 n. 59, gli effetti dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguita dalla Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola con Provvedimento Finale del SUAP del Comune di Salussola n. 4028 del 15/09/2017 decadranno all'atto del conseguimento da parte della medesima Società dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto del presente provvedimento.
- VII Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita dai gestori, anche in copia, presso la propria installazione.
- VIII Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- IX Di disporre che copia del presente provvedimento dovrà essere resa disponibile sul sito internet della Provincia di Biella ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
- X Di rendere disponibile copia conforme del presente atto ai soggetti richiedenti e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
- XI Di dare atto che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all'allegato 1 del DM 272/2014, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 per l'installazione IPPC in oggetto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n. 1034 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Roberto Capobianco

ALLEGATO A:

DATI IDENTIFICATIVI INSTALLAZIONE IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
<i>Denominazione società Madre (Soggetto intestatario dell'autorizzazione):</i> Fratelli Chiavassa, di Flavio e Cristiano, Società Agricola Semplice	
<i>Codice SIRA:</i> 3103	
<i>Codice fiscale:</i> 02418330029	
<i>Partita IVA n.:</i> 02418330029	
<i>Sede legale del titolare dell'installazione IPPC:</i>	
<i>Provincia:</i>	Biella
<i>CAP:</i>	13885
<i>Comune:</i>	Salussola
<i>Indirizzo:</i>	Cascina Pista Nuova n. 14
<i>Tel / fax:</i>	0161/939871 – 015/8970144
<i>E-mail / PEC:</i>	fratellichiavassa@gmail.com; fratellichiavassa@pec.it
<i>Denominazione unità locale operativa (Installazione IPPC):</i>	
<i>Codice Provinciale:</i> 950-1-52	
<i>Ubicazione installazione</i>	
<i>Provincia:</i>	Biella
<i>CAP:</i>	13885
<i>Comune:</i>	Salussola
<i>Indirizzo:</i>	Cascina Pista Nuova n. 14
<i>Tel / fax:</i>	0161/939871 – 015/8970144
<i>E-mail / PEC:</i>	fratellichiavassa@pec.it
<i>Georeferenziazione coordinate UTM ED 50:</i> 434793.2 E; 5034569.6 N <i>Georeferenziazione coordinate UTM WGS84:</i> 434712.2 E; 5034371 N	
<i>Classificazione acustica del territorio del complesso:</i> in Comune di Salussola, classe III	
<i>Attività IPPC:</i> Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame; 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.	
<i>Codice IPPC:</i> 6.6	
<i>Codice NOSE-P:</i> 110.05	
<i>Codice NACE:</i> 01.2	
<i>Codice SNAP:</i>	
<i>Autorizzazioni ambientali concesse:</i> 1. emissioni in atmosfera dello stabilimento.	
<i>Certificazioni ambientali presenti:</i> nessuna	
<i>Numero di addetti:</i> 3	

ALLEGATO A_{bis} (Pagine: 2)

Prescrizione assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell'ARPA e dell'ASL BI:

Prescrizioni per l'attività svolta dalla F.Ili Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice:

- 1 Il Proponente deve dare attuazione a tutte le misure necessarie alla prevenzione del rischio di formazione di atmosfere esplosive prevedibili in relazione alla presenza di polveri di cereali nell'area e negli impianti del "Mangimificio aziendale".
- 2 Il proponente, entro sei mesi dalla ricezione e piena conoscenza dell'atto di riesame dell'A.I.A. dovrà inviare alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, le Schede di Sicurezza aggiornate e conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH dei seguenti prodotti: KERACID, (per il quale è stata fornita una SDS in lingua francese obsoleta (2006) e non conforme), VIRKON S, ORIASEC, HALAMID.
- 3 L'Azienda dovrà tenere a disposizione degli organi preposti al controllo copia aggiornata delle schede di sicurezza dei fitosanitari e dei prodotti disinfettanti, sanitizzanti e detergenti utilizzati nel proprio stabilimento.
- 4 L'Azienda dovrà prevedere all'interno del piano di monitoraggio e controllo, l'effettuazione di un bilancio di massa dell'azoto e del fosforo, in conformità a quanto stabilito nel punto 4.9.1 delle BREF da ripetersi ogni 4 anni a partire da quello successivo al rilascio dell'atto di riesame dell'AIA; l'elaborazione condotta dovrà essere inclusa nella relazione annuale prescritta al punto successivo.
- 5 Il proponente, entro il mese di aprile di ogni anno, dovrà inviare alla Provincia, al Comune, all'ASL e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti nell'anno precedente, inclusi nel Piano di monitoraggio o prescritti.
- 6 Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto, provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata alla Provincia di Biella, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- 7 Si ritiene congruo il piano di rimozione delle coperture in cemento amianto prospettato dal Proponente; si richiede al termine delle operazioni di ciascun Blocco (A e B) di notificare all'ASL BI – l'avvenuta rimozione e l'adeguato smaltimento del materiale.
- 8 Si prescrive al Proponente di predisporre un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - un protocollo contenente tutte le azioni che verranno poste in essere per ridurre o, ove possibile, eliminare la formazione di odori molesti con un crono-programma di esecuzione delle stesse;
 - un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati o segnalati da parte di terzi;
 - un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
 - un riesame degli eventi odorigeni (nell'ipotesi di eventi conclamati) e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. (Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26).

Il Proponente dovrà poi avere cura di trasmettere tale studio, entro sei mesi dall'emanazione dell'atto di riesame dell'AIA, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento dell'ARPA e all'ASL territorialmente competenti entro il termine previsto affinché venga esaminato.

- 9 L'Azienda dovrà predisporre un registro, da tenere a disposizione degli Organi di Controllo, sul quale annotare le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sugli impianti di abbattimento (molino aziendale utilizzato per la preparazione dei pasti dell'allevamento), con indicazione di: data e ora del controllo, interventi effettuati, eventuali azioni correttive.
- 10 La Società F.lli Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice dovrà sempre garantire al proprio personale la disponibilità di locali adeguati ad uso spogliatoio e l'accesso a servizi igienici dotati di docce.

ALLEGATO B:

DATI IDENTIFICATIVI INSTALLAZIONE IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
<i>Denominazione società Madre (Soggetto intestatario dell'autorizzazione):</i> La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola	
<i>Codice SIRA:</i> 40452	
<i>Codice fiscale:</i> 02470480027	
<i>Partita IVA n.:</i> 02470480027	
<i>Sede legale del titolare dell'installazione IPPC:</i>	
<i>Provincia:</i>	Biella
<i>CAP:</i>	13885
<i>Comune:</i>	Salussola
<i>Indirizzo:</i>	Cascina Pista Nuova n. 14
<i>Tel / fax:</i>	0161939871 - 3357506688
<i>E-mail / PEC:</i>	lanuovaenergiasca@pec.confcooperative.it
<i>Denominazione unità locale operativa (Installazione IPPC):</i>	
<i>Codice Provinciale:</i> 950-1-52	
<i>Ubicazione installazione</i>	
<i>Provincia:</i>	Biella
<i>CAP:</i>	13885
<i>Comune:</i>	Salussola
<i>Indirizzo:</i>	Cascina Pista Nuova n. 14
<i>Tel / fax:</i>	0161939871 - 3357506688
<i>E-mail / PEC:</i>	lanuovaenergiasca@pec.confcooperative.it
<i>Georeferenziazione coordinate UTM ED 50:</i> 434595m E 5034528m N	
<i>Classificazione acustica del territorio del complesso:</i> in Comune di Salussola, classe III	
<i>Attività IPPC:</i> Attività funzionalmente connessa con un impianto per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame; 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.	
<i>Codice IPPC:</i> 6.6	
<i>Codice NOSE-P:</i> 110.4 – 110.5	
<i>Codice NACE:</i> 01.2	
<i>Codice SNAP:</i>	
<i>Autorizzazioni ambientali concesse:</i> 2. utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; 3. emissioni in atmosfera dello stabilimento.	
<i>Certificazioni ambientali presenti:</i> nessuna	
<i>Numero di addetti:</i> 3	

ALLEGATO B_{bis} (Pagine: 2)

Prescrizione assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell'ARPA e dell'ASL BI:

Prescrizioni per l'attività svolta dalla La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola:

- 1 L'Azienda dovrà rispettare le seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento in oggetto (prescrizioni riferite sia agli impianti esistenti che a quelli di futura realizzazione):
 - Tutte le fasi di movimentazione, stoccaggio e confezionamento sia dei cereali che dei semi in lavorazione, dei materiali derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.
 - Le fasi di pulitura devono essere svolte in apparecchiature chiuse, e gli effluenti provenienti da tali fasi, devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o con filtri a tessuto.
 - L'essiccatoio deve garantire la presenza di un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L'interruzione dell'emissione dovrà essere garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale interessata dal moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e di ritardo necessari ad evitare elevati valori istantanei di polverosità delle emissioni.
 - Gli impianti ed i sistemi per il contenimento delle polveri devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali inferiore a 20 mg/m³ a 0° C e 0,101 MPa riferito al gas secco. Deve essere conservata in azienda a disposizione degli organismi preposti al controllo, la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto e ai criteri di dimensionamento dei sistemi di abbattimento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione.
 - Considerato che gli impianti per l'essiccazione di cereali e semi, hanno un utilizzo di tipo stagionale, all'inizio di ogni campagna di essiccazione deve essere effettuata la manutenzione di tutti gli impianti e dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni.
 - Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 2 L'Azienda dovrà predisporre un registro, da tenere a disposizione degli Organi di Controllo, sul quale annotare le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sugli impianti di abbattimento, con indicazione di: data e ora del controllo, interventi effettuati, eventuali azioni correttive.
- 3 Per l'impianto di essiccazione di futura installazione l'Azienda (la Nuova Energia Società Cooperativa Agricola aveva già conseguita apposita Autorizzazione Unica Ambientale per tale impianto):
 - Dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco e all'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, modificati o trasferiti). La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al paragrafo 2.B della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 40 del 23/10/2007 "*D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi*". Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 10 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio;
 - è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006, nonché ulteriori rilevamenti periodici;
 - dovrà eseguire una campagna di monitoraggio acustico, da svolgersi entro 90 giorni dall'attivazione degli impianti, finalizzata alla verifica della conformità delle emissioni sonore complessive dello stabilimento con i limiti di legge. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed al Comune di Salussola.

- 4 I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 5 l'Azienda che provvede all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici derivanti dall'installazione IPPC, dovrà attenersi a quanto disposto dalla BAT 22 tabella 1.3 circa l'intervallo di tempo che intercorre tra lo spandimento e l'incorporazione nel suolo degli effluenti di allevamento.
- 6 L'Azienda, in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non trattati nel digestore anaerobico dovrà rispettare quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 10/R - 2007 e ss. mm. e ii..
- 7 L'Azienda, per gli effluenti derivanti dall'impianto di digestione anaerobica e destinati all'utilizzo agronomico, dovrà rispettare quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 10/R - 2007 e ss. mm. e ii. oltre che seguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 2/R del 2 marzo 2016.
- 8 Si prescrive al Proponente di predisporre un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
- un protocollo contenente tutte le azioni che verranno poste in essere per ridurre o, ove possibile, eliminare la formazione di odori molesti con un crono-programma di esecuzione delle stesse;
 - un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati o segnalati da parte di terzi;
 - un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
 - un riesame degli eventi odorigeni (nell'ipotesi di eventi conclamati) e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. (Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 26).
- Il Proponente dovrà poi avere cura di trasmettere tale studio, entro sei mesi dall'emanazione dell'atto di riesame dell'AIA, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento dell'ARPA e all'ASL territorialmente competenti entro il termine previsto affinché venga esaminato.
- 9 La Società La Nuova Energia Società Cooperativa Agricola, dovrà sempre garantire al proprio personale la disponibilità di locali adeguati ad uso spogliatoio e l'accesso a servizi igienici dotati di docce.

Firmato in originale:
Il Dirigente/Responsabile
CAPOBIANCO ROBERTO

Visto di copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pubblicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio a partire dal 05-04-2018.

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti.

Il Responsabile della pubblicazione